

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 26/02/2014

Oggetto: Incentivi per l'avvio di nuova attività imprenditoriale autonoma da parte di lavoratori percettori di disoccupazione, ASpl o di mobilità – Proroga voucher per percettori di ammortizzatori sociali

Circolare numero: 007/2014

In sintesi:

La persistenza della situazione di crisi in numerosi settori della nostra economia sta spingendo molti dipendenti a intraprendere nuove attività di lavoro autonomo.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione (ASpl) o di mobilità possono chiedere l'erogazione in unica soluzione e in via anticipata dei ratei di indennità di sostegno al reddito, non ancora percepiti, per avviare un'attività di lavoro autonomo o di impresa o per associarsi in cooperativa.

L'erogazione in via anticipata degli ammortizzatori sociali perde la natura di ammortizzatore sociale per sopperire allo stato di bisogno di chi involontariamente ha perso il posto di lavoro e assume la natura di contributo finanziario destinato a sopperire alle spese iniziali dell'attività che il lavoratore disoccupato intende avviare.

Si segnala la proroga dei voucher per i percettori ai ammortizzatori sociali.

Approfondimento:

Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione e di mobilità.

I lavoratori che, avendo perso il posto di lavoro, percepiscono l'indennità di mobilità o di disoccupazione (ora ASpl), possono usufruire anticipatamente del trattamento di disoccupazione e/o di Mobilità al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo o associarsi in cooperativa.

Si ricorda che gli interventi di sostegno al reddito destinati ai lavoratori che involontariamente hanno perso il posto di lavoro sono l'ASpl e la Mobilità:

- l'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego) dal 2013 ha sostituito l'indennità di disoccupazione;
- l'Indennità di Mobilità dal 1991 viene riconosciuta – ad esempio – ai lavoratori licenziati con procedura di licenziamento collettivo da imprese industriali non edili che occupano più di 15 dipendenti, ovvero da imprese commerciali che occupano più di 50 dipendenti; dal 2017 anche la Mobilità sarà sostituita dall'ASpl.

La normativa che disciplina l'anticipazione dell'ASpl si discosta dalla normativa che riguarda l'anticipazione della Mobilità.

La domanda di anticipazione della indennità di mobilità (Mod.DS21/ANT COD.SR24) va presentata (anche tramite Patronato) al Centro per l'impiego che verifica i requisiti e la regolarità della documentazione e poi la trasmette all'INPS.

La domanda per l'anticipazione dell'ASPI (Mod.Anticipazione Aspl - COD.SR142) va inoltrata esclusivamente in via telematica – anche tramite Patronato – sul sito INPS (servizi on line/servizi per il cittadino/invio domande prestazioni sostegno al reddito/ASPI../Anticipazione ASPI..)

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria per attestare l'attività lavorativa autonoma intrapresa, va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

Ai fini di conservare lo stato di disoccupazione è, inoltre, necessario comunicare quanto segue:

- a) per l'anticipazione ASPI: entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma comunicare all'INPS (Mod.Aspl-Com COD.SR137) l'inizio e il reddito presumibile dell'attività autonoma; se l'attività autonoma era preesistente alla cessazione del rapporto, i 30 giorni per la comunicazione e i 60 giorni per la domanda decorrono dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione ASpl;
- b) per l'anticipazione della Mobilità: entro 5 giorni dall'inizio dell'attività autonoma comunicare all'INPS (Mod.Comunic. L. 160 e 223 COD.SR83) l'inizio e il reddito presumibile dell'attività autonoma (la Cassazione ha stabilito che l'obbligo di comunicare all'INPS la rioccupazione in altra attività si intende rispettato se la comunicazione viene fatta prima della liquidazione dell'indennità di mobilità riferita al periodo di re-impiego).

La modulistica è reperibile sul sito INPS/Moduli/prestazioni a sostegno del reddito.

Verrà anticipata, in un'unica soluzione, l'indennità spettante per tutti i mesi non ancora liquidati.

Restituzione: le somme anticipate di mobilità vengono restituite all'INPS qualora entro 24 mesi successivi alla corresponsione dell'indennità di mobilità il lavoratore decida di non proseguire nell'attività autonoma, o di recedere dalla cooperativa, o instauri un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto riguarda l'Aspl l'indennità anticipata dovrà essere restituita nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennità corrisposta in forma anticipata.

L'anticipazione viene riconosciuta anche in favore di coloro che intendano sviluppare a tempo pieno l'attività autonoma iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente; infatti con il termine "intraprendere" un'attività di lavoro autonomo è stato inteso non solo nel senso letterale di "iniziare" una nuova attività ma anche nel senso di applicarsi con maggiori energie e per un maggiore tempo che per il passato in tale attività.

Per nuove iniziative di lavoro autonomo si intendono quelle attività che richiedono:

- a) l'iscrizione alla camera di commercio, anche in qualità di coadiutore, in imprese artigiane, commerciali o agricole o in albi professionali o elenchi di categoria;
- c) l'apertura di partita IVA per lo svolgimento con continuità di attività di lavoro autonomo con assoggettamento a ritenuta di acconto; trattasi di attività (come quella del consulente informatico) per le quali non è prevista l'iscrizione in appositi albi professionali e/o elenchi di categoria, né alla CCIAA;
- d) l'associarsi ad una cooperativa anche se già esistente ed operante prima della messa in mobilità.

Per quanto riguarda la mobilità, è stata data una definizione ampia di "lavoro autonomo", comprendendovi anche le ipotesi in cui il lavoratore collocato in mobilità dia inizio ad un'attività imprenditoriale senza concorrervi con lavoro prevalentemente proprio; conseguentemente il diritto all'anticipazione non si limita al solo socio d'opera di società in nome collettivo o in accomandita semplice ma si estende anche al socio di capitale.

Per quanto riguarda l'Aspl (circ.INPS 145/2013) non viene fatto alcun riferimento al concorso con lavoro prevalentemente proprio, ma ad attività che comportino l'obbligo per chi avvia la nuova

attività di iscriversi ad un regime assicurativo diverso da quelli previsti per i lavoratori dipendenti (Gestione IVS artigiani/commercianti/Coltivatori D/M – casse di previdenza per iscritti ad ordini professionali – Gestione separata INPS – INPGI ecc.)

Tra le attività di lavoro autonomo che danno diritto alla anticipazione dell'Aspl rientra anche l'intraprendere attività di collaborazione a progetto o di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto (che ha dato diritto all'Aspl) e/o di società ad esso controllate o collegate.

Incentivi per l'avvio di attività imprenditoriali previsti dalla Legge Regionale FVG n.18/2005

I soggetti in condizione di svantaggio occupazionale (ovvero donne disoccupate, uomini disoccupati di età superiore a 45 anni, soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo, della mancata conferma alla scadenza di contratti a termine, a progetto, di apprendistato, di somministrazione, soggetti in CIG Straordinaria o CIG in deroga dichiarati in esubero) possono accedere agli incentivi stanziati dalla Regione FVG per la creazione di nuove imprese o l'acquisto di partecipazioni prevalenti in imprese già esistenti.

Collegandosi ai seguenti siti si accede a pagine di facile consultazione sull'argomento trattato:

<http://www.regione.fvg.it/rafvq/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA3/>
http://www.provincia.udine.it/lavoro/news/Pages/W2W_imprese.aspx

Costituzione di società cooperative da parte dei lavoratori

L'art.11 c.2 del DL 145 del 23 dicembre 2013 "Destinazione Italia" prevede che

“ 2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.”

Vouchers per cassaintegrati e percettori di ASpl

Si comunica che con la recente conversione in legge del DL 150/2013 "milleproroghe" (art.8 comma 2 ter) anche per l'anno 2014 sarà possibile utilizzare i vouchers per lavoro accessorio affidato, da privati o imprese o professionisti, a soggetti che percepiscono l'indennità di Cassa Integrazione Ordinaria/straordinaria/in deroga/in solidarietà o l'indennità di Aspl e mobilità nel limite massimo di € 2.020,00 annui per committente con un tetto di € 3.033,00 se il lavoro accessorio viene affidato da più committenti. L'importo percepito con vouchers nei limiti su riportati, è interamente cumulabile con le prestazioni previdenziali di sostegno al reddito sopra indicate.

Si comunica infine che a partire dal 1.1.2014 i redditi massimi conseguibili con il lavoro accessorio sono aumentati dell'1,1% e pertanto:

- il singolo lavoratore potrà incassare fino a 5.050,00€ netti (corrispondenti a 6.740,00€ lordi);
- il tetto massimo per singolo committente sarà di 2.020,00€ netti (corrispondenti a 2.690,00€ lordi).